

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per l'Emilia Romagna - codice fiscale e partita IVA 00968951004, (di seguito denominato INAIL) in persona del Direttore regionale dott. ssa Fabiola Ficola, codice fiscale XXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica in Galleria 2 agosto 1980 5/A, Bologna

e

ACTF SANITA' AMICA SRL di Sant'Ilario d'Enza (di seguito denominata STRUTTURA) in Via Fellini 31 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE), di ACTF SANITA' AMICA SRL, codice fiscale XXXXXXXXXXXX, partita IVA 01433260351, con sede legale in VIA FELLINI 31 - 42049 SANT'ILARIO D'ENZA (RE), rappresentata da LORENZO TEREZIANI, codice fiscale XXXXXXXXXXXX, in qualità di Legale Rappresentante

Premesso che

- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;
- l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecno patici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo";
- in data 4 febbraio 2013 l'INAIL e la Regione Emilia Romagna hanno stipulato un accordo in attuazione del predetto Accordo quadro, rinnovato alla scadenza dei tre anni e attualmente vigente;
- in data 23 luglio 2014 l'INAIL Direzione regionale per l'Emilia Romagna e la Regione Emilia Romagna hanno stipulato un accordo, rinnovato alla scadenza dei tre anni e attualmente vigente, a seguito del quale la Regione ha fornito nel tempo un elenco delle strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività e dell'accREDITamento, con le quali l'INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati e/o tecno patici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;
- in data 23 aprile 2015 l'INAIL Direzione regionale per l'Emilia Romagna e la Regione Emilia Romagna hanno stipulato un accordo integrativo, rinnovato alla scadenza e attualmente in vigore, per la fornitura del ricettario regionale ai medici INAIL - limitatamente ai casi di infortunio e malattia professionale denunciati all'Istituto - e per l'implementazione del sistema CUP a seguito di appositi accordi futuri da concludere con le Direzioni territoriali presenti in regione;

- la STRUTTURA riguardo la branca di medicina fisica e riabilitazione è in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento, come risulta dall'ultimo elenco trasmesso dalla Regione Emilia Romagna, con assegnazione di relativo budget, ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;
- tra le Parti vige apposita convenzione, in via di scadenza, per disciplinare l'erogazione di prestazioni riabilitative, accordo che viene rinnovato tramite la sottoscrizione del presente atto;

tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative

La STRUTTURA assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste rientranti nei LEA regionali e nei LIA di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione (All. 1), secondo le modalità descritte nel definito flusso di lavoro a conoscenza e già in uso alla STRUTTURA.

Qualora la STRUTTURA eroghi anche cure idrotermali, resta fermo l'impegno all'osservanza e all'attuazione della normativa disposta con decreto legge 25 gennaio 1982 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982 n. 98 e successive integrazioni e modificazioni.

Eventuali variazioni dell'elenco delle prestazioni integrative di riabilitazione (LIA) apportate dall'INAIL ai sensi della normativa nazionale e/o regionale sulla definizione e aggiornamento dei LEA, normativa intervenuta nel corso di vigenza della convenzione, saranno tempestivamente comunicate alla STRUTTURA al fine del recepimento del tariffario modificato.

La STRUTTURA si impegna ad erogare la visita fisiatrica LEA entro massimo 4 giorni dalla data della prescrizione su ricettario regionale e le prestazioni riabilitative con la tempestività necessaria e nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall'INAIL, da avviare comunque entro massimo 7 giorni dalla data delle prescrizioni da calcolarsi conteggiando le sole giornate lavorative con esclusione dei sabati. L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla STRUTTURA dallo stesso scelta, percorso comprensivo sia delle prestazioni LEA che di quelle LIA. Al riguardo si conviene che, per garantire la massima appropriatezza ed efficacia, i piani riabilitativi individuali dovranno, di regola, contenere prestazioni riabilitative di rieducazione motoria, ad eccezione di casi espressamente motivati.

Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del progetto riabilitativo, se la STRUTTURA non proverà la dipendenza da cause alla stessa non imputabili, sarà applicata una penale dell'1% dell'importo complessivamente fatturato all'INAIL per il singolo progetto.

Qualora i sanitari della STRUTTURA ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'INAIL.

Art. 4 - Corrispettivi delle prestazioni riabilitative rese

La STRUTTURA si obbliga a erogare le prestazioni riabilitative LEA e LIA prescritte nel piano riabilitativo individuale autorizzato dall'INAIL e, con riguardo alle sole prestazioni LIA, indicate nell'allegato tariffario (All. 1) che, con riferimento alla colonna "Prestazione erogata", indica l'offerta sanitaria della STRUTTURA. L'offerta potrà essere aggiornata con comunicazioni via PEC all'INAIL solo successivamente all'espressa presa d'atto dell'Istituto. Resta ferma l'insuperabilità dei limiti di spesa del nomenclatore tariffario INAIL.

La STRUTTURA non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico dell'INAIL con analitica indicazione delle causali.

La fatturazione avverrà secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013 n.55, inserendo nel campo 1.1.4 il codice 6N8W46 e nel campo 1.2.6 il codice della struttura INAIL competente.

L'INAIL provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla STRUTTURA entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente presso BANCO BPM IBAN XXXXXXXXXXXXX e, nel caso in cui non sia in grado di verificare la regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all'invio delle necessarie integrazioni da parte della STRUTTURA.

La STRUTTURA si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Qualora il percorso riabilitativo preveda prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL su ricettario regionale, il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto dalla STRUTTURA esclusivamente alla competente AUSL.

Art.5 - Durata

La presente convenzione ha durata dal 04/02/2019, giorno successivo alla scadenza del precedente accordo, fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile in presenza di tutti i requisiti richiesti.

Si conviene, per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni riabilitative agli assistiti, il completamento dei cicli autorizzati avviati e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto.

Le Parti concordano che integrazioni o modifiche dei contenuti della convenzione, escluso l'allegato, debbano essere apportate per iscritto e sottoscritte digitalmente.

Art.6 - Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla STRUTTURA, dei requisiti della regolarità contributiva, dell'accreditamento, dell'assegnazione di budget da parte del Servizio sanitario regionale nella specifica branca della medicina fisica e riabilitazione e in caso di contestata e reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione. Anche in questi casi è fatto salvo il completamento dei cicli di prestazioni riabilitative autorizzati e ancora in corso, fino a conclusione degli stessi.

La STRUTTURA si impegna a dare immediata comunicazione all'INAIL dell'eventuale perdita dell'accreditamento e/o della non concessione di budget nella specifica branca.

Le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 3 mesi e con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC.

Art.7 - Obblighi di trattamento dei dati personali

La STRUTTURA, già nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, in relazione ai trattamenti previsti nella presente convenzione si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di designazione, nel Codice della privacy (D.Lgs. n.196/2003 come modificato

dal D.Lgs. n. 101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679) e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali, avendo riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Art. 8 - Salute e sicurezza sul lavoro

La STRUTTURA dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza e nella gestione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 - Responsabilità e manleva

La STRUTTURA assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni e cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili alla STRUTTURA stessa, anche se eseguite da parte di terzi. La STRUTTURA si obbliga a tenere manlevato e indenne l'INAIL dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La STRUTTURA, in possesso di adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, eventualmente in aggiunta, di adeguata polizza di responsabilità civile per i prestatori di lavoro, si obbliga a produrre, prima della sottoscrizione della convenzione, copia delle polizze attivate e, alla scadenza, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo delle stesse.

La durata di tali garanzie dovrà essere pari a tutta la durata della convenzione.

Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità della STRUTTURA anche per danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 10 – Impegni

La STRUTTURA conferma il rispetto e la piena osservanza di tutti gli impegni presi in riferimento alla convenzione stipulata precedentemente.

Art. 11 - Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Bologna.

Art. 12 - Spese contrattuali e registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Dette ultime spese saranno a esclusivo carico della parte richiedente.

Il presente documento informatico è firmato dalle parti digitalmente e sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.

Per l'INAIL - Direzione regionale per
l'Emilia Romagna

Direttore regionale
Dott ssa Fabiola Ficola

Per ACTF SANITA' AMICA SRL di Sant'Ilario d'Enza
di ACTF SANITA' AMICA SRL

Legale Rappresentante
LORENZO TEREZIANI